

Deliberazione della Giunta Regionale 30 aprile 2021, n. 18-3157

D.G.R. 32-9040 del 25/06/2008. Consorzio delle Residenze reali sabaude. Approvazione modifiche statutarie.

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Con D.G.R. n. 32-9040 in data 25 giugno 2008, la Regione Piemonte ha approvato la propria adesione al Consorzio di valorizzazione culturale “La Venaria Reale” – siglabile “La Venaria Reale – CVC” sulla base dello schema di Atto costitutivo allegato alla stessa D.G.R. quale parte integrante e sostanziale.

Con Atto in data 30 giugno 2008 repertorio n. 12936/8497 (registrato presso l’agenzia delle Entrate di Torino il 16/07/2008), a rogito del dott. Andrea Ganelli, Notaio in Torino, è stato poi costituito, ai sensi degli artt. 112 e 115 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il predetto Consorzio tra il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Piemonte, la Città di Venaria Reale, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione per l’arte della Compagnia di San Paolo (ora Fondazione 1563 per l’arte e la cultura), al fine di assicurare la gestione, la conservazione, la manutenzione, la valorizzazione, la promozione e l’adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo del complesso monumentale della Reggia di Venaria Reale e delle relative pertinenze.

Il Consorzio è stato iscritto al R.E.A. della Camera di Commercio.

Con D.G.R. n. 29-5083 del 22.05.2017 sono state approvate alcune modificazioni allo Statuto del Consorzio, poi approvate, in data 19 luglio 2017, in occasione di apposita Assemblea dei Consorziati svoltasi presso lo studio del Notaio Andrea Ganelli e nella quale, contestualmente, è stato costituito il nuovo “Consorzio delle Residenze Reali Sabaude”.

In occasione di un'assemblea appositamente convocata in data 29 marzo 2021, i consorziati hanno condiviso alcune proposte di modifica allo Statuto vigente, di semplificazione di alcuni istituti e di aggiornamento avuto riguardo al tempo intercorso dalla precedente approvazione.

In particolare, come si evince dal testo in forma di tabella sinottica allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, oltre ad una serie di modifiche di ordine lessicale, si evidenziano quali modifiche più rilevanti:

- il chiarimento in merito alla separazione di poteri tra gli organi (Consiglio di Amministrazione - art. 7 e Direttore - art. 11), reso necessario a seguito della precedente duplicazione tra gli stessi di alcune funzioni,
- la previsione della competenza da parte della Regione Piemonte (e non più della Giunta regionale) in merito alla designazione di uno dei componenti del CdA (art. 7), ai sensi della legge regionale 39/1995,
- la specificazione in merito alla disciplina della procedura di nomina del Direttore (nomina di competenza del CdA, che ne determina inquadramento giuridico, trattamento economico e durata, su proposta del Ministro della cultura, previo parere del Presidente della Regione, nell'ambito di una procedura a evidenza pubblica),
- l'eliminazione dell'inserimento fra gli organi del Consorzio del Comitato di coordinamento (art. 12) e della Conferenza delle autonomie locali (art. 12) che restano disciplinati quali organismi facoltativi.

Ritenuto opportuno approvare le modifiche allo Statuto del Consorzio “La Venaria Reale” come riportate nel testo allegato.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016.

Attestata l'assenza di effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio regionale ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/16.

Tutto ciò premesso.

La Giunta regionale, unanime,

delibera

- 1) di approvare le modificazioni apportate allo Statuto del Consorzio delle Residenze reali sabaude, (di cui alla DGR 32-9040 del 25/06/2008) concordate dai consorziati nell'Assemblea del 29 marzo 2021, come riportate nel testo che viene allegato (sotto forma di tabella sinottica) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di prevedere che le predette modifiche saranno oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea dei consorziati ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, con facoltà di consentire in quella sede eventuali correzioni od integrazioni non sostanziali che risultassero occorrenti;
- 3) di attestare l'assenza di effetti diretti e indiretti del presente provvedimento sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17/10/2016.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

PROPOSTA DI REVISIONE DELLO STATUTO DEL CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE

**Versione vigente dello statuto con evidenza delle modifiche proposte in
modalità revisione**

**C
o
m
m
e
n
t
i

(
e
v
i
d
e
n
z
i
a
t
i

i
n
g
i
a
l
i
o
i**

Versione modificata dello statuto

	c o n n e n t i d e l l a R e g i o n e)	
Articolo 1 - Costituzione, sede e Consorziati Promotori. 1. E' costituito, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" (CBCP) ed in attuazione e per il perseguimento delle finalità previste dall'accordo sottoscritto in data 3 luglio 2015 tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Regione Piemonte un Consorzio pubblico di Valorizzazione Culturale denominato "CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE", siglabile LE RESIDENZE REALI SABAUDE di seguito		Articolo 1 - Costituzione, sede e Consorziati Promotori. 1. E' costituito, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del Paesaggio" (CBCP) un Consorzio pubblico di Valorizzazione Culturale denominato

denominato "Consorzio", con sede in Venaria Reale (TO), presso la Reggia.

2. Il Consorzio è costituito con durata sino al 31 dicembre 2040, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato volontariamente dai Consorziati ovvero conseguente alla cessazione del conferimento o dell'affidamento dei beni monumentali che i Consorziati ed altri soggetti, secondo quanto previsto dal presente Statuto, abbiano affidato in gestione al Consorzio in sede di atto costitutivo o successivamente.

3. Sono Consorziati Promotori il Ministero per i Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Regione Piemonte, la Città di Venaria Reale, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura.

4. Possono partecipare al Consorzio, secondo quanto previsto dal presente statuto e dal CBCP, altri soggetti, pubblici e privati, che, aderendo alle finalità del Consorzio, conferiscano o affidino in gestione istituti e luoghi della cultura, così come individuati dall'art. 101 del CBCP, coerenti con le finalità del Consorzio ovvero concorrano al patrimonio ed alle esigenze dello stesso.

In sede di atto costitutivo, o successivamente con specifici atti convenzionali, i Consorziati individuano i beni da ciascuno di essi conferiti o affidati in gestione al Consorzio e stabiliscono le modalità esecutive del conferimento o dell'affidamento stesso.

5. I Consorziati, in sede di atto costitutivo o successivamente, determinano altresì l'attribuzione delle risorse necessarie alla costituzione del fondo consortile indisponibile nonché di quello disponibile per lo svolgimento delle attività del Consorzio.

6. Il Consorzio concorda con i Consorziati le modalità per l'eventuale utilizzazione del personale in servizio presso le predette istituzioni ritenuto necessario, previo assenso del personale

"CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE",

siglabile LE RESIDENZE REALI SABAUDE" di seguito denominato "Consorzio", con sede in Venaria Reale (TO), presso la Reggia.

2. Il Consorzio è costituito con durata sino al 31 dicembre 2040, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato volontariamente dai Consorziati ovvero conseguente alla cessazione del conferimento o dell'affidamento dei beni monumentali che i Consorziati ed altri soggetti, secondo quanto previsto dal presente Statuto, abbiano affidato in gestione al Consorzio in sede di atto costitutivo o successivamente.

3. Sono Consorziati Promotori il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Piemonte, la Città di Venaria Reale, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura.

4. Possono partecipare al Consorzio, secondo quanto previsto dal presente statuto e dal CBCP, altri soggetti, pubblici e privati, che, aderendo alle finalità del Consorzio, conferiscano o affidino in gestione istituti e luoghi della cultura, così come individuati dall'art. 101 del CBCP, coerenti con le finalità del Consorzio ovvero concorrano al patrimonio ed alle esigenze dello stesso.

In sede di atto costitutivo, o successivamente con specifici atti convenzionali, i Consorziati individuano i beni da ciascuno di essi conferiti o affidati in gestione al Consorzio e stabiliscono le modalità esecutive del conferimento o dell'affidamento stesso.

5. I Consorziati, in sede di atto costitutivo o successivamente, determinano altresì l'attribuzione delle risorse necessarie alla costituzione del fondo consortile indisponibile nonché di quello disponibile per lo svolgimento delle attività del Consorzio.

6. Il Consorzio concorda con i Consorziati le modalità per l'eventuale utilizzazione del personale in servizio presso le predette istituzioni ritenuto necessario, previo assenso del personale medesimo.

medesimo. 7. Al Consorzio si applica la legislazione vigente in materia di consorzi cui partecipano le Amministrazioni Pubbliche.	7. Al Consorzio si applica la legislazione vigente in materia di consorzi cui partecipano le Amministrazioni Pubbliche.
Articolo 2 - Finalità e attività. 1. Il Consorzio, quale ente consortile pubblico ai sensi dell'art. 115 comma 2, secondo periodo del CBCP, non può svolgere alcuna attività imprenditoriale (art. 112, comma 9 CBCP), salvo che sia non prevalente e strumentale e e connessa con lo scopo del Consorzio, nel rispetto della normativa vigente. Il Consorzio potrà attuare la gestione diretta con personale proprio. Il Consorzio non distribuisce utili. 2. Il Consorzio, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale ad esso conferito o affidato in gestione, persegue le seguenti finalità: a) conservazione e valorizzazione delle Residenze Reali Sabaude e degli altri dei beni culturali conferiti o affidati, anche ai sensi dell'art. 115, comma 2 o comma 3 del CBCP; b) sostegno economico e supporto agli interventi di ricognizione, regolazione, conservazione e recupero dei beni architettonici, storico-artistici, archeologici e paesaggistici dei siti, effettuati con le modalità stabilite dal CBCP; c) miglioramento dell'offerta culturale del complesso sistema delle Residenze Reali Sabaude anche in termini di erogazione di servizi; d) promozione, anche mediante la stipula di convenzioni con altri soggetti, dello sviluppo di un sistema integrato di valorizzazione delle Residenze Reali Sabaude, per perseguire l'integrazione delle diverse sedi ed esperienze culturali; e) predisposizione, <i>nelle forme stabilite dai Consorziati</i>, del di un piano strategico di sviluppo culturale per la valorizzazione del complesso	Articolo 2 - Finalità e attività. 1. Il Consorzio, quale ente consortile pubblico ai sensi dell'art. 115 comma 2, secondo periodo del CBCP, non può svolgere alcuna attività imprenditoriale (art. 112, comma 9 CBCP), salvo che sia non prevalente e strumentale e connessa con lo scopo del Consorzio, nel rispetto della normativa vigente. Il Consorzio potrà attuare la gestione diretta con personale proprio. Il Consorzio non distribuisce utili. 2. Il Consorzio, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale, persegue le seguenti finalità: a) conservazione e valorizzazione delle Residenze Reali Sabaude e dei beni culturali conferiti o affidati, anche ai sensi dell'art. 115, comma 2 o comma 3 del CBCP; b) sostegno economico e supporto agli interventi di ricognizione, regolazione, conservazione e recupero dei beni architettonici, storico-artistici, archeologici e paesaggistici dei siti, effettuati con le modalità stabilite dal CBCP; c) miglioramento dell'offerta culturale del sistema delle Residenze Reali Sabaude anche in termini di erogazione di servizi; d) promozione, anche mediante la stipula di convenzioni con altri soggetti, dello sviluppo di un sistema integrato di valorizzazione delle Residenze Reali Sabaude, per perseguire l'integrazione delle diverse sedi ed esperienze culturali;

sistema delle Residenze Reali Sabaude e delle relative pertinenze conferite o affidate al Consorzio, quali siti iscritti alla lista dei siti UNESCO costituenti patrimonio mondiale o altri rilevanti beni, con individuazione delle modalità operative (quali ad esempio strumenti di gestione e organizzazione) necessarie alla sua attuazione, quali siti iscritti alla lista dei siti UNESCO costituenti patrimoni mondiali, e altri rilevanti beni, ed a supporto delle attività di pianificazione paesaggistica degli enti competenti, finalizzati alla valorizzazione culturale dei complessi sopra richiamati; nonché predisposizione degli strumenti di direzione, organizzazione e logistica funzionali all'esecuzione degli interventi stessi.

f) promuovere il turismo culturale in ambito nazionale e internazionale

3. In attuazione delle sue finalità, al Consorzio competono le seguenti attività:

a) promuovere la raccolta di fondi ed il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla propria attività istituzionale e all'attuazione del piano strategico di sviluppo culturale per la valorizzazione del complesso sistema delle Residenze Reali Sabaude;

b) progettare, realizzare e gestire attività di valorizzazione dei beni conferiti o affidati, di strutture e servizi di pubblica utilità, di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, con le modalità

e) predisposizione, nelle forme stabilite dai Consorziati, di un piano strategico di sviluppo culturale per la valorizzazione del sistema delle Residenze Reali Sabaude e delle relative pertinenze conferite o affidate al Consorzio, quali siti iscritti alla lista dei siti UNESCO costituenti patrimonio mondiale o altri rilevanti beni, con individuazione delle modalità operative necessarie alla sua attuazione;

f) promuovere il turismo culturale in ambito nazionale e internazionale.

3. In attuazione delle sue finalità, al Consorzio competono le seguenti attività:

a) promuovere la raccolta di fondi ed il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla propria attività istituzionale e all'attuazione del piano strategico di sviluppo culturale per la valorizzazione del sistema

stabilite dal CBCP ovvero dalla legislazione in materia di gestione dei beni culturali;

c) progettare, realizzare e gestire l'erogazione di servizi comuni al ~~complesso sistema~~ delle Residenze Reali Sabaude, **anche di quelle non conferite o affidate al Consorzio**, quali ad esempio: dislocazione dei diversi servizi e del personale, centrale acquisti, stesura dei bandi, gestione aggregata di funzioni strutturali quali quelle legali, tecniche e progettuali, servizi specialistici ed editoriali, raccordo organizzativo fra le sedi coinvolte, sistema comunicativo e di marketing;

d) ~~promuovere il turismo culturale in ambito nazionale e internazionale, (inciso vive)~~ sviluppare la comunicazione inerente la valorizzazione anche delle altre Residenze Reali Sabaude non conferite o affidate al Consorzio assicurandone il coordinamento e **la collaborazione anche al fine di sviluppare il piano di gestione del sito Unesco, in qualità di referente dello stesso; e contribuendo collaborando e sviluppando il piano di gestione del sito Unesco, in qualità di referente dello stesso. a sviluppare il piano di gestione del sito UNESCO; (inciso vive così modificato))**

e) promuovere intese e stipulare accordi con realtà europee che svolgano attività di conservazione e valorizzazione di patrimoni analoghi a quelli del Consorzio e, più in generale, con altri soggetti, nazionali ed internazionali, per la realizzazione di progetti ed eventi finalizzati alla valorizzazione del proprio patrimonio o alla qualificazione della propria attività;

f) realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali;

g) concorrere, mediante accordi o intese con le Amministrazioni pubbliche e con altri soggetti interessati, alla predisposizione e all'attuazione di progetti e interventi finalizzati allo sviluppo economico e sociale del territorio di ubicazione delle Residenze

delle Residenze Reali Sabaude;

b) progettare, realizzare e gestire attività di valorizzazione dei beni conferiti o affidati, di strutture e servizi di pubblica utilità, di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, con le modalità stabilite dal CBCP ovvero dalla legislazione in materia di gestione dei beni culturali;

c) progettare, realizzare e gestire l'erogazione di servizi comuni al sistema delle Residenze Reali Sabaude, anche di quelle non conferite o affidate al Consorzio, quali ad esempio: dislocazione dei diversi servizi e del personale, centrale acquisti, stesura dei bandi, gestione aggregata di funzioni strutturali quali quelle legali, tecniche e progettuali, servizi specialistici ed editoriali, raccordo organizzativo fra le sedi coinvolte, sistema comunicativo e di marketing;

d) promuovere il turismo culturale in ambito nazionale e internazionale, sviluppare la comunicazione inerente la valorizzazione anche delle altre Residenze Reali Sabaude non conferite o affidate al Consorzio assicurandone il coordinamento e la collaborazione anche al fine di sviluppare il piano di gestione del sito Unesco, in qualità di referente dello stesso;

e) promuovere intese e stipulare accordi con realtà europee che svolgano attività di conservazione e valorizzazione di patrimoni analoghi a quelli del Consorzio e, più in generale, con altri soggetti, nazionali ed internazionali, per la realizzazione di progetti ed eventi finalizzati alla valorizzazione del proprio patrimonio o alla qualificazione della propria attività;

Reali Sabaude; h) provvedere alla conservazione del patrimonio conferito o affidato in gestione, garantendo la prevenzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la conservazione programmata ed il restauro del patrimonio stesso, avvalendosi, ove possibile, a tal fine, e nel rispetto della normativa vigente applicabile e ove possibile e prioritariamente, del Centro per la Conservazione ed il Restauro "La Venaria Reale", nel quadro degli atti che regolano amenteranno i rapporti fra i due enti ed alla luce della finalità formativa caratterizzante il Centro; i) istituire premi e borse di studio, organizzare mostre, convegni, iniziative ed eventi culturali nonché studi, ricerche, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni nazionali e internazionali, e realizzare tutte le iniziative idonee a ricercare e a favorire contatti e collaborazioni con gli operatori del settore e con gli organismi nazionali e internazionali; j) compiere tutte le altre attività utili o necessarie per la valorizzazione dei beni conferiti o affidati. 4. Il Consorzio, nel rispetto della legislazione vigente ad esso di tempo in tempo applicabile, può svolgere, con l'utilizzo di risorse proprie o ad esso erogate dai Consorziati e/o da terzi, ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile ed opportuna al perseguimento delle proprie finalità ed a realizzare economie di gestione, tra le quali, a mero titolo esemplificativo: a) l'assunzione, mediante contratto di diritto privato, di personale ed il conferimento di incarichi e di consulenze; b) la stipulazione di contratti e convenzioni; c) l'accensione di mutui o finanziamenti passivi, concedendo eventuali garanzie reali e personali, in ossequio alle norme vigenti;	f) realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali; g) concorrere, mediante accordi o intese con le Amministrazioni pubbliche e con altri soggetti interessati, alla predisposizione e all'attuazione di progetti e interventi finalizzati allo sviluppo economico e sociale del territorio di ubicazione delle Residenze Reali Sabaude; h) provvedere alla conservazione del patrimonio conferito o affidato in gestione, garantendo la prevenzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la conservazione programmata ed il restauro del patrimonio stesso, avvalendosi, ove possibile e nel rispetto della normativa vigente, del Centro per la Conservazione ed il Restauro "La Venaria Reale", nel quadro degli atti che regolano i rapporti fra i due enti ed alla luce della finalità formativa caratterizzante il Centro; i) istituire premi e borse di studio, organizzare mostre, convegni, iniziative ed eventi culturali nonché studi, ricerche, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione con enti ed istituzioni nazionali e internazionali, e realizzare tutte le iniziative idonee a ricercare e a favorire contatti e collaborazioni con gli operatori del settore e con gli organismi nazionali e internazionali; j) compiere tutte le altre attività utili o necessarie per la valorizzazione dei beni conferiti o affidati. 4. Il Consorzio, nel rispetto della legislazione vigente, può svolgere, con l'utilizzo di risorse proprie o ad esso erogate dai Consorziati e/o da terzi, ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile ed opportuna al perseguimento delle proprie finalità ed a realizzare economie di gestione, tra le quali, a mero titolo esemplificativo: a) l'assunzione, mediante contratto di diritto privato, di personale ed il
---	---

d) l'organizzazione di eventi culturali su richiesta di singoli Consorziati, i quali dovranno remunerare l'attività del Consorzio con modalità di volta in volta da concordarsi; e) la partecipazione in altri enti con finalità strumentali a quelle del Consorzio, nel rispetto della normativa vigente. f) la valorizzazione di patrimoni privati e collezioni private mediante l'organizzazione di mostre, manifestazioni ed eventi purché venga garantito uno standard qualitativo adeguato alle finalità del consorzio.	conferimento di incarichi e di consulenze; b) la stipulazione di contratti e convenzioni; c) l'accensione di mutui o finanziamenti passivi, concedendo eventuali garanzie reali e personali, in ossequio alle norme vigenti; d) l'organizzazione di eventi culturali su richiesta di singoli Consorziati, i quali dovranno remunerare l'attività del Consorzio con modalità di volta in volta da concordarsi; e) la partecipazione in altri enti con finalità strumentali a quelle del Consorzio, nel rispetto della normativa vigente. f) la valorizzazione di patrimoni privati e collezioni private mediante l'organizzazione di mostre, manifestazioni ed eventi purché venga garantito uno standard qualitativo adeguato alle finalità del consorzio.
Articolo 3 - Fondo Consortile. 1. Il Fondo Consortile è costituito da: a) i beni mobili ed immobili conferiti a qualsiasi titolo dai Consorziati in sede di atto costitutivo o successivamente; b) i lasciti, le elargizioni, le donazioni, i conferimenti in uso e le erogazioni di qualsiasi genere da chiunque effettuati. 2. Il Consorzio può ricevere, in sede di atto costitutivo o successivamente, contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni ed ausili economici in genere da parte dei Consorziati e da altri soggetti pubblici o privati. 3. In sede di atto costitutivo i Consorziati hanno determinato in Euro 1.000.000,00 (un_milione/00) la quota indisponibile del Fondo Consortile che deve essere sempre mantenuta integra quale garanzia patrimoniale per i terzi; la rimanente parte del Fondo Consortile, i redditi del Fondo stesso, i proventi di gestione e tutte le entrate derivanti da tutte le attività del Consorzio sono interamente disponibili per il conseguimento delle finalità statutarie. 4. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le	Articolo 3 - Fondo Consortile. 1. Il Fondo Consortile è costituito da: a) i beni mobili ed immobili conferiti a qualsiasi titolo dai Consorziati in sede di atto costitutivo o successivamente; b) i lasciti, le elargizioni, le donazioni, i conferimenti in uso e le erogazioni di qualsiasi genere da chiunque effettuati. 2. Il Consorzio può ricevere, in sede di atto costitutivo o successivamente, contribuzioni, elargizioni, sovvenzioni ed ausili economici in genere da parte dei Consorziati e da altri soggetti pubblici o privati. 3. In sede di atto costitutivo i Consorziati hanno determinato in Euro 1.000.000,00 (un_milione/00) la quota indisponibile del Fondo Consortile che deve essere sempre mantenuta integra quale garanzia patrimoniale per i terzi; la rimanente parte del Fondo Consortile, i redditi del Fondo stesso, i proventi di gestione e tutte le entrate derivanti da tutte le attività del Consorzio sono interamente disponibili per il conseguimento delle finalità statutarie. 4. La stima dei conferimenti avviene, qualora ne ricorrano le condizioni, a norma dell'art. 2343 del codice civile.

condizioni, a norma dell'art. 2343 del codice civile.	
Articolo 4 - Organi e loro durata. 1. Sono organi del Consorzio: a) - l'Assemblea dei Consorziati; b) - il Presidente; c) - il Consiglio di Amministrazione; d) - il Comitato di Coordinamento; e) - la Conferenza delle Autonomie Locali; f) - il Collegio dei Revisori dei Conti. 2. Gli organi del Consorzio durano in carica cinque anni; i loro componenti possono essere confermati e, se nominati prima del termine quinquennale, restano in carica sino alla scadenza del quinquennio durante il quale sono stati nominati.	Articolo 4 - Organi e loro durata. 1. Sono organi del Consorzio: a) - l'Assemblea dei Consorziati; b) - il Presidente; c) - il Consiglio di Amministrazione; d) - il Collegio dei Revisori dei Conti. 2. Gli organi del Consorzio durano in carica cinque anni; i loro componenti possono essere confermati e, se nominati prima del termine quinquennale, restano in carica sino alla scadenza del quinquennio durante il quale sono stati nominati.

Articolo 5 - Assemblea dei Consorziati.

1. L'Assemblea dei Consorziati è composta *dai legali rappresentanti dei Consorziati o loro delegati* ed è presieduta dal Presidente del Consorzio.

2. L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente del Consorzio per gli adempimenti di cui **all'art.14 15**; l'Assemblea può essere altresì convocata dal Presidente su sua iniziativa **(opportuno lasciare questa opportunità al Presidente)** o su richiesta scritta di almeno due Consorziati.

3. L'Assemblea dei Consorziati, con le maggioranze **previste nel presente Statuto** ~~infra specificate~~, delibera su:

a) nomina del Presidente del Consorzio, secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente statuto;

b) nomina del Consiglio di Amministrazione, **secondo le modalità di cui** ~~nel rispetto di quanto disposto d~~ all'art. 7 del presente statuto;

c) nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, determinandone il relativo compenso, **secondo le modalità di cui all'art.10 del presente statuto**;

~~d) nomina del Direttore, secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente statuto, determinandone il relativo compenso e la durata;~~

~~e)~~ **d)** approvazione del piano strategico di sviluppo culturale per la valorizzazione del **complessosistema** delle Residenze Reali Sabaude, ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione **e dei relativi aggiornamenti**;

~~f)~~ **e)** approvazione del bilancio di previsione e del bilancio

Articolo 5 - Assemblea dei Consorziati.

1. L'Assemblea dei Consorziati è composta dai legali rappresentanti dei Consorziati o loro delegati ed è presieduta dal Presidente del Consorzio.

2. L'Assemblea è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente del Consorzio per gli adempimenti di cui all'art.15; l'Assemblea può essere altresì convocata dal Presidente su sua iniziativa o su richiesta scritta di almeno due Consorziati

3. L'Assemblea dei Consorziati, con le maggioranze previste nel presente Statuto delibera su:

a) nomina del Presidente del Consorzio, secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente statuto;

b) nomina del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui dall'art. 7 del presente statuto;

c) nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, determinandone il relativo compenso, secondo le modalità di cui dall'art. 10 del presente statuto;

d) approvazione del piano strategico di sviluppo culturale per la valorizzazione del sistema delle Residenze Reali Sabaude, ad essa sottoposto dal Consiglio di Amministrazione e dei relativi aggiornamenti;

consuntivo; g) f) ammissione di nuovi Consorziati, secondo le modalità di cui all'art. 1 comma 4 del presente statuto; h) g) approvazione <i>delle proposte</i> della proposta <i>avanzate dal Consiglio di Amministrazione</i> di assumere la gestione di beni afferenti il sistema delle Residenze reali sabaude conferiti o affidati; i) h) modificazioni dello statuto; j) i) destinazione del patrimonio in caso di scioglimento del Consorzio. 3. 4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, viene inviato dal Presidente, con qualsiasi mezzo (ivi compresi anche quelli elettronici e telematici, purché idonei ad assicurarne la prova della ricezione), ai Consorziati <i>e, per conoscenza</i>, ai Componenti del Consiglio di Amministrazione, al Direttore ed al Collegio dei Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione. 4. 5. L'Assemblea dei Consorziati è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Consorziati e	e) approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo; f) ammissione di nuovi Consorziati, secondo le modalità di cui all'art. 1 comma 4 del presente statuto; g) approvazione delle proposte avanzate dal Consiglio di Amministrazione di assumere la gestione di beni afferenti il sistema delle Residenze Reali Sabaude, conferiti o affidati; h) modificazioni dello statuto; i) destinazione del patrimonio in caso di scioglimento del Consorzio. 4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, con l'indicazione degli argomenti da trattare, viene inviato dal Presidente, con qualsiasi mezzo (ivi compresi anche quelli elettronici e telematici, purché idonei ad assicurarne la prova della ricezione), ai Consorziati e, per conoscenza, ai Componenti del Consiglio di Amministrazione, al Direttore e al Collegio dei Revisori dei Conti, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.
---	---

delibera a maggioranza dei Consorziati presenti; in seconda convocazione delibera a maggioranza, qualunque sia il numero dei Consorziati intervenuti.

In ogni caso è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Consorziati per le delibere di cui alla lettera ~~h~~), nonché il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Consorziati comprensivo ~~altresì~~ **comunque** del voto favorevole del Ministero ~~per i~~ **dei** Beni e ~~delle~~ Attività Culturali ~~e del Turismo~~ per le delibere di cui alle lettere ~~f~~) e ~~i~~) del comma ~~3~~ **2** che precede.

~~L'eventuale sostituzione di componenti il Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Revisori dei Conti è deliberata dall'Assemblea dei Consorziati con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Consorziati.~~

~~Nei casi in cui è richiesta la maggioranza dei due terzi, la stessa viene arrotondata per eccesso in caso di frazione.~~

(si propone l'eliminazione dei due punti precedenti, trattandosi di materia già regolata negli articoli dedicati rispettivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei revisori dei conti, che prevedono le ipotesi ordinarie di sostituzione dei componenti degli organi))

6. Le riunioni dell'Assemblea si tengono di regola presso la sede del Consorzio; le stesse possono tuttavia tenersi anche in altro luogo.

7. E' ammessa la possibilità che le **adunanze** riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente

5. L'Assemblea dei Consorziati è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Consorziati e delibera a maggioranza dei Consorziati presenti; in seconda convocazione delibera a maggioranza, qualunque sia il numero dei Consorziati intervenuti.

In ogni caso è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Consorziati per le delibere di cui alla lettera h), nonché il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei Consorziati comprensivo comunque del voto favorevole del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per le delibere di cui alle lettere f) e i) del comma 3 che precede.

6. Le riunioni dell'Assemblea si tengono di regola presso la sede del Consorzio; le stesse possono tuttavia tenersi anche in altro luogo.

7. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;

8. I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea dei Consorziati sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un soggetto designato quale segretario da parte dell'Assemblea stessa. 5. Alle riunioni dell'Assemblea dei Consorziati partecipano i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore, tutti con diritto di intervenire, ma senza diritto di votare.	verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente 8. I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea dei Consorziati sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un soggetto designato quale segretario da parte dell'Assemblea stessa.
Articolo 6 - Presidente. 1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Consorziati su proposta del Presidente della Regione Piemonte, previo parere del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo. 2. Il Al Presidente <i>spetta</i> ha la legale rappresentanza del Consorzio, di fronte ai terzi ed in giudizio, fermo quanto infra previsto all'art. 10 comma 3 lettera f). <i>3. Il Presidente sovrintende all'attuazione della politica generale del Consorzio</i> 3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno e dirigendone i lavori 3.4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Consorziati, stabilendone l'ordine del giorno sentiti preventivamente i Consorziati e ne dirige e dirigendone i lavori, senza diritto di voto e senza incidere sul quorum costitutivo e/o deliberativo della stessa. <i>Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno e dirigendone i lavori.</i>	Articolo 6 - Presidente. 1. Il Presidente è nominato dall'Assemblea dei Consorziati su proposta del Presidente della Regione Piemonte, previo parere del Ministro per i Beni e le Attività Culturali. 2. Al Presidente spetta la legale rappresentanza del Consorzio. 3. Il Presidente sovrintende all'attuazione della politica generale del Consorzio. 4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Consorziati, stabilendone l'ordine del giorno e dirigendone i lavori, senza diritto di voto e senza incidere sul quorum costitutivo e/o deliberativo della stessa. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, stabilendone l'ordine del giorno e dirigendone i lavori. 5. Nei casi di necessità e di urgenza il Presidente adotta, nell'interesse del

4.5. Nei casi di necessità e di urgenza il Presidente adotta, nell'interesse del Consorzio, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al medesimo senza indugio e sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione stesso in occasione della sua prima riunione. 5.6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne assume le funzioni il componente del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età.	Consorzio, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendone al medesimo senza indugio e sottoponendoli alla ratifica del Consiglio di Amministrazione stesso in occasione della sua prima riunione. 6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il componente del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età.
Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione. 1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Consorziati ed è composto da 5 (cinque) 6 (sei) membri e più segnatamente da: a) - il Presidente nominato con le modalità di cui al precedente articolo 6; b) un membro designato dal il Direttore Generale dei Musei del Ministero per i dei Beni e le delle Attività Culturali e del Turismo; c) un membro designato dalla Giunta Regionale del Regione Piemonte; d) un membro designato dalla Città di Venaria; d) un membro designato dal Presidente della dalla Compagnia di San Paolo; e) un membro designato dal Presidente della dalla Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura. 2. I Componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere sostituiti dall'Assemblea dei Consorziati durante l'espletamento del loro mandato con le modalità definite nel precedente art. 5 comma 5. su richiesta dei Consorziati che li hanno designati. (rif. commento all'art. 5, c.5) 3. In caso di cessazione della carica durante l'espletamento del mandato	Articolo 7 - Consiglio di Amministrazione. 1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Consorziati ed è composto da 6 (sei) membri e più segnatamente da: a) il Presidente nominato con le modalità di cui al precedente articolo 6; b) un membro designato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali; c) un membro designato dalla Regione Piemonte; d) un membro designato dalla Città di Venaria; d) un membro designato dalla Compagnia di San Paolo; e) un membro designato dalla Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura. 2. In caso di cessazione della carica durante l'espletamento del mandato per qualunque motivo, l'Assemblea dei Consorziati provvede alla nomina del /i nuovo/i Consigliere/i nel rispetto dei criteri di designazione di cui al precedente comma 1. 3. Il Presidente, non meno di sessanta giorni prima della scadenza della

<i>per qualunque motivo, l'Assemblea dei Consorziati provvede alla nomina del/i nuovi/i Consigliere/i nel rispetto dei criteri di designazione di cui al precedente comma 1.</i> 3. 4. Il Presidente, non meno di sessanta giorni prima della scadenza della durata in carica del Consiglio di Amministrazione, invita i Consorziati alle designazioni di rispettiva competenza. 4.5. <i>Al Presidente e agli altri</i> Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'esercizio delle proprie funzioni. necessarie per l'esercizio dell'incarico.	durata in carica del Consiglio di Amministrazione, invita i Consorziati alle designazioni di rispettiva competenza. 4. Al Presidente e agli altri membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'esercizio delle proprie funzioni
Articolo 8 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione. 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e <u>si riunisce</u> almeno quattro volte l'anno ed ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno due componenti <u>e del Direttore.</u> 2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede del Consorzio, ma comunque in Italia. <i>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede del Consorzio; le stesse possono tuttavia tenersi anche in altro luogo.</i> <i>E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente</i> 3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommatoria degli argomenti da trattare, viene predisposto dal Presidente ssentito il Direttore entito il Direttore e viene inviato, con qualsiasi mezzo (ivi	Articolo 8 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione. 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno ed ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno due componenti. 2. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengono di regola presso la sede del Consorzio; le stesse possono tuttavia tenersi anche in altro luogo. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

compresi anche quelli elettronici e telematici, purché idonei ad assicurarne la prova della ricezione), ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Revisori dei Conti e al Direttore almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione; nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

4. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ~~con diritto di intervenire, ma~~ senza diritto di voto.

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

6. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un soggetto designato quale segretario da parte del Consiglio stesso.

~~6. E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.~~

3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione degli argomenti da trattare, viene predisposto dal Presidente e viene inviato, con qualsiasi mezzo (ivi compresi anche quelli elettronici e telematici, purché idonei ad assicurarne la prova della ricezione), ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Revisori dei Conti e al Direttore almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione; nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 (ventiquattro) ore.

4. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

6. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura di un soggetto designato quale segretario da parte del Consiglio stesso.

Articolo 9 - Poteri del Consiglio di Amministrazione.

1. ~~Al~~ Il Consiglio di Amministrazione ~~spettano~~ *ha* tutti i poteri per *l'ordinaria e la* straordinaria amministrazione del Consorzio. ~~Sono inoltre riservate al Consiglio di Amministrazione le deliberazioni in materia di indirizzo strategico del Consorzio, nonché le seguenti attività:~~

Per specifiche operazioni e/o attività il Consiglio di Amministrazione può delegare di volta in volta i necessari poteri al Presidente o ~~ovvero~~ al Direttore.

Sono, in particolare, riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione le seguenti attività:

a) approvazione *del progetto* ~~dello schema~~ di piano strategico di sviluppo culturale *per la valorizzazione del sistema delle Residenze Reali Sabaude predisposto* ~~elaborato~~ dal Direttore, da sottoporre all'Assemblea dei Consorziati *e dei relativi aggiornamenti;*

b) definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi annuali *e* e pluriennali *e* di attività;

ec) approvazione delle proposte del bilancio di previsione e del bilancio d'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati;

d) Nomina e revoca nelle forme previste dall'art.11 comma ~~e~~ ~~revoca~~ del Direttore

e) formulazione di proposte per l'assunzione della gestione di beni conferiti o affidati da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea dei Consorziati;

f) eventuale costituzione del Comitato Scientifico, ~~del Comitato di coordinamento,~~ o di Organismi Tecnici

Articolo 9 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione del Consorzio.

Per specifiche operazioni e/o attività il Consiglio di Amministrazione può delegare di volta in volta i necessari poteri al Presidente o al Direttore.

Sono, in particolare, riservate alla competenza del Consiglio di Amministrazione le seguenti attività:

a) approvazione del progetto di piano strategico di sviluppo culturale per la valorizzazione del sistema delle Residenze Reali Sabaude predisposto dal Direttore, da sottoporre all'Assemblea dei Consorziati e dei relativi aggiornamenti;

b) definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi annuali e pluriennali di attività;

c) approvazione delle proposte di bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati;

d) nomina e revoca, nelle forme previste dall'art. 11 comma 1, del Direttore;

—nomina e revoca dei componenti del Comitato Scientifico; e) —accettazione di lasciti, donazioni e finanziamenti; f) —acquisizioni ed alienazioni di beni immobili; g) —accensione di mutui passivi; h) —concessione di garanzie reali; i) —partecipazione da parte del Consorzio ad enti pubblici e privati senza scopo di lucro; j) —g) pianificazione, sulla base del bilancio di previsione e dei programmi annuale e pluriennale di attività, della dotazione organica e delle assunzioni, su proposta del Direttore; k) autorizzazione alle spese del Direttore nel caso in cui il singolo impegno di spesa sia di valore superiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione//00). Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, si esprime su ogni altra proposta sottopostagli dal Presidente, anche su impulso del Direttore.	e) formulazione di proposte per l'assunzione della gestione di beni conferiti o affidati da sottoporre ad approvazione dell'Assemblea dei Consorziati; f) (eventuale) costituzione del Comitato Scientifico, del Comitato di coordinamento o di Organismi Tecnici; g) pianificazione, sulla base del bilancio di previsione e dei programmi annuale e pluriennale di attività, della dotazione organica e delle assunzioni, su proposta del Direttore.
--	---

	Articolo 10 - Collegio dei Revisori dei Conti. 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Consorziati, di cui: a) un membro, con funzioni di Presidente, designato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali; b) un membro designato dalla Regione Piemonte; c) un membro designato dalla Compagnia di San Paolo. 2. I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere sostituiti dall'Assemblea dei Consorziati durante l'espletamento del loro mandato con le modalità definite nel precedente art. 5 comma 5. 3. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'assunzione della carica di sindaco di società per azioni. 4. Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo onnicomprensivo determinato dall'Assemblea dei Consorziati. 5. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni indicate nelle disposizioni di cui all'art. 2403, comma 1, del Codice Civile. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli da 2403 bis a 2407 del Codice Civile. 6. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento
--	---

	delle operazioni del Consorzio o su determinati affari. 7. Il Collegio dei Revisori dei Conti informa immediatamente i Consorziati e il Consiglio di Amministrazione di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività del Consorzio. 8. La funzione di revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale, iscritta nell'apposito registro, nominata dall'Assemblea dei Consorziati. 9. In caso di cessazione della carica durante l'espletamento del mandato per qualunque motivo, l'Assemblea dei Consorziati provvede alla nomina del /i nuovi/i Revisore/i nel rispetto delle modalità di designazione di cui al precedente comma 1.
Articolo 11 10 - Direttore 1. Il Direttore del Consorzio è nominato dall'Assemblea dei Consorziati, su proposta del Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, previo parere del Presidente della Giunta della Regione Piemonte, con l'osservanza delle norme di volta in volta vigenti. <i>1. Il Direttore del Consorzio è nominato - su proposta del Ministro per i Beni e le Attività Culturali previo parere del Presidente della Regione Piemonte nell'ambito di una procedura a evidenza pubblica - dal Consiglio di Amministrazione che ne determina, altresì, inquadramento giuridico, trattamento economico e durata dell'incarico;</i> 2.-Il Direttore del Consorzio, <i>la cui individuazione avviene nell'ambito di una procedura a evidenza pubblica</i>, deve essere dotato di specifica e comprovata esperienza nei settori di attività del Consorzio e nell'attività di conservazione, e valorizzazione di istituti e luoghi	Articolo 11 - Direttore 1. Il Direttore del Consorzio è nominato, su proposta del Ministro per i Beni e le Attività Culturali previo parere del Presidente della Regione Piemonte nell'ambito di una procedura a evidenza pubblica, dal Consiglio di Amministrazione che ne determina, altresì, inquadramento giuridico, trattamento economico e durata dell'incarico. 2. Il Direttore del Consorzio deve essere dotato di specifica e comprovata

~~della cultura~~ e gestione nell'ambito di istituzioni operanti nei settori di attività del Consorzio.

3) Il Direttore ha funzione di proposta ed impulso e di esecuzione rispetto alle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e ha la responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento del Consorzio

~~3. Al Direttore, entro i limiti di spesa fissati dall'Art. 9 comma 1 lettera K dal Consiglio di Amministrazione, competono i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione per l'ordinaria amministrazione del Consorzio. Il Direttore, in particolare, inoltre:~~

a) elabora ~~e sottopone ad approvazione del Consiglio di Amministrazione la proposta da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, raccordandosi~~ ~~coordinandosi con le competenti strutture del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e con le competenti strutture della Regione Piemonte, il progetto di gestione e lo~~ ~~il progetto~~ ~~schema del di~~ piano strategico di sviluppo culturale delle Residenze Reali Sabaude conferite ~~e dei suoi relativi aggiornamenti;~~ ~~o affidate in gestione al Consorzio, comprendente le attività ed i servizi per la valorizzazione dei siti del complesso~~ ~~sistema delle Residenze Reali Sabaude;~~

b) programma, indirizza, coordina e monitora l'attività ~~di conservazione, valorizzazione e gestione del Consorzio, riferendone al Consiglio di Amministrazione, ivi compresa l'organizzazione di mostre ed esposizioni nonché di attività di studio, valorizzazione, comunicazione e promozione del complesso~~ ~~sistema delle Residenze Reali Sabaude;~~

c) cura il progetto culturale complessivo del Consorzio ~~e delle Residenze Reali Sabaude nelle forme definite dal piano strategico di cui alla lettera a) precedente punto a); svolgendo ogni attività inerente e conseguente, comprese quelle di individuare gli orari di apertura e il prezzo dei biglietti;~~

~~d) assicura il raccordo coordinamento con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e le sue articolazioni~~

esperienza nell'attività di conservazione, valorizzazione e gestione nell'ambito di istituzioni operanti nei settori di attività del Consorzio.

3. Il Direttore ha funzione di proposta ed impulso e di esecuzione rispetto alle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e ha la responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento del Consorzio.

Il Direttore, in particolare:

a) elabora e sottopone ad approvazione del Consiglio di Amministrazione il progetto di piano strategico di sviluppo culturale delle Residenze Reali Sabaude conferite o affidate e dei relativi aggiornamenti;

b) programma, indirizza, coordina e monitora l'attività di conservazione, valorizzazione e gestione del Consorzio, riferendone al Consiglio di Amministrazione;

c) cura il progetto culturale complessivo del Consorzio nelle forme definite dal piano strategico di cui alla lettera a);

~~territoriali interessate dall'attività del Consorzio e con la Regione Piemonte;~~

~~de) collabora con il Presidente ad assicurare una stretta~~ *coordina i rapporti del Consorzio* ~~relazione~~ con il territorio e *con* gli enti interessati ~~al~~ *dalla presenza del complesso sistema* delle Residenze Reali Sabaude, ~~partecipa alla Conferenza delle Autonomie Locali;~~

~~f) ha la legale rappresentanza del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio, nei limiti dei poteri e delle deleghe conferiti, fermo quanto previsto al precedente articolo 6 comma 2;~~

~~g) è responsabile della regolarità amministrativa e della conformità alla legge degli atti compiuti dal Consorzio;~~

~~h) convoca e presiede il Comitato di Coordinamento, informando con regolarità il Consiglio di Amministrazione circa i lavori svolti;~~

~~i) e) dirige il personale del Consorzio e ne cura l'organizzazione, attribuendo le responsabilità ed i compiti, definisce il progetto i criteri di organizzazione del Consorzio e dei livelli di inquadramento del personale dipendente,~~ nonché propone al Consiglio di Amministrazione la pianificazione, sulla base del bilancio di previsione e dei programmi annuale e pluriennale di attività, della dotazione organica e delle assunzioni;

~~j) f) propone formula~~ al Consiglio di Amministrazione ~~all'Assemblea dei Consorziati proposte di assumere~~ per l'assunzione *della gestione* di beni conferiti o affidati *con le relative condizioni* da sottoporre all'Assemblea dei Consorziati ~~e tratta le condizioni da inserire nelle Convenzioni relative a ciascuna Residenza Reale Sabauda, definisce il testo della Convenzione e la sottoscrive.~~

g) predispose le proposte di bilancio di previsione e di bilancio d'esercizio da sottoporre ad approvazione del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Direttore *esercita altresì tutti i poteri che gli sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione, anche mediante procura notarile*

d) coordina i rapporti del Consorzio con il territorio e con gli enti interessati al sistema delle Residenze Reali Sabaude;

e) dirige il personale del Consorzio e ne cura l'organizzazione, attribuendo le responsabilità ed i compiti, nonché propone al Consiglio di Amministrazione la pianificazione, sulla base del bilancio di previsione e dei programmi annuale e pluriennale di attività, della dotazione organica e delle assunzioni;

f) formula al Consiglio di Amministrazione proposte per l'assunzione della gestione di beni conferiti o affidati, con le relative condizioni, da sottoporre all'Assemblea dei Consorziati;

~~riguardante singoli atti o categorie di atti., infine, dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, nel rispetto del piano strategico, del bilancio di previsione e dei programmi annuale e pluriennale di attività approvati, esercita, con potere di firma e nei limiti di spesa fissati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 9 lett. k, le funzioni di amministrazione e di gestione del Consorzio, ha compiti di proposta e di impulso e compie le attività di gestione non riservate dal presente statuto all'Assemblea dei Consorziati o al Consiglio di Amministrazione.~~

~~5. Il Direttore dirige il personale e ne cura l'organizzazione, attribuendo le responsabilità ed i compiti, anche in materia di sicurezza e di tutela della salute sui luoghi di lavoro.~~

In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Direttore, le relative funzioni sono svolte da altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione.

g) predispone le proposte di bilancio di previsione e di bilancio d'esercizio da sottoporre ad approvazione del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Direttore esercita altresì tutti i poteri che gli sono conferiti dal Consiglio di Amministrazione, anche mediante procura notarile riguardante singoli atti o categorie di atti.

	In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Direttore, le relative funzioni sono svolte da altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 11 – Comitato di Coordinamento 1. Il Consiglio di Amministrazione può costituire il un Comitato di Coordinamento composto dal Direttore, che lo presiede, dal responsabile della Direzione Cultura della Regione Piemonte, dal responsabile della Cultura della Compagnia di San Paolo, partecipano altresì ai lavori il dal Direttore del Polo Museale Direttore regionale musei Piemonte, dal Direttore dei Musei Reali, dal Direttore di Palazzo Madama, dai rappresentanti delle Residenze Reali Sabaude diverse da quelle dello Stato. che si avvalgano del Consorzio per la gestione dei beni di loro pertinenza. Il Comitato ha il compito di sviluppare e coordinare l'integrazione delle attività di valorizzazione riferibili al sistema delle Residenze reali sabaude. attuare e monitorare le attività previste in generale nell'Accordo sottoscritto in data 3 luglio 2015 (ed eventuali successivi) ed in particolare in ogni Convenzione di volta in volta sottoscritta dal Consorzio con i proprietari di ciascuna Residenza Reale Sabauda non statale. È costituito il Comitato di Coordinamento, composto dal Direttore, che lo presiede, dal responsabile della Direzione Cultura della Regione Piemonte, dal responsabile della Cultura della Compagnia di San Paolo; partecipano altresì ai lavori il Direttore del Polo Museale del Piemonte, il Direttore dei Musei Reali, il Direttore di Palazzo Madama, i rappresentanti delle Residenze Reali Sabaude	Art. 12 - Comitato di coordinamento 1. Il Consiglio di Amministrazione può costituire un Comitato di Coordinamento, composto dal Direttore, che lo presiede, dal responsabile della Direzione Cultura della Regione Piemonte, dal responsabile della Cultura della Compagnia di San Paolo, dal Direttore regionale Musei Piemonte, dal Direttore dei Musei Reali, dal Direttore di Palazzo Madama, dai rappresentanti delle Residenze Reali Sabaude diverse da quelle dello Stato. Il Comitato ha il compito di sviluppare e coordinare l'integrazione delle attività di valorizzazione riferibili al sistema delle Residenze reali sabaude.

~~diverse da quelle dello Stato che si avvalgano del Consorzio per la gestione dei beni di loro pertinenza.~~

~~Il Comitato ha il compito di promuovere, sviluppare, attuare e monitorare le attività previste in generale nell'Accordo sottoscritto in data 3 luglio 2015 (ed eventuali successivi) ed in particolare in ogni Convenzione di volta in volta sottoscritta dal Consorzio con i proprietari di ciascuna Residenza Reale Sabauda non statale.~~

~~Articolo 12 – Conferenza delle Autonomie Locali~~

~~1. La Conferenza delle Autonomie Locali è composta dai Sindaci delle Città, dai Presidenti delle Città metropolitane e delle Aree Vaste nei cui territori sono ubicate Residenze Reali Sabaude che aderiscano al progetto ed agli scopi del Consorzio, nonché i Presidenti dei Parchi pertinenziali alle predette Residenze Reali Sabaude; il Direttore è componente di diritto.~~

~~2. La Conferenza delle Autonomie Locali è espressione delle comunità locali ed è organo di consulenza che formula proposte per il coordinamento e l'armonizzazione delle attività del Consorzio con le istanze delle comunità locali.~~

~~In particolare, la Conferenza ricerca e propone soluzioni ai problemi urbanistici, della viabilità e della mobilità che coinvolgono il rapporto tra Residenze Reali Sabaude e i territori limitrofi, formula proposte per incrementare la qualità della vita culturale e l'immagine dei territori e propone iniziative che favoriscano la cooperazione tra le autonomie locali e il Consorzio per lo sviluppo sociale, economico e turistico delle comunità.~~

~~3. La Conferenza delle Autonomie Locali si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente che la presiede e ne coordina i lavori, ed ha il compito di esprimere pareri non vincolanti sull'attività ed i progetti del Consorzio, nonché di proporre temi comuni di ricerca e studio di interesse del Consorzio~~

e dei territori limitrofi. Il Presidente informa con regolarità il Consiglio di Amministrazione circa i lavori svolti. 4. La Conferenza delle Autonomie Locali può formulare proposte e promuovere l'elaborazione e l'attuazione di progetti su temi ritenuti prioritari o rilevanti dagli attori coinvolti per l'integrazione territoriale delle Residenze Reali Sabaude e per promuovere lo sviluppo locale. Tali proposte e tali progetti, previa verifica della loro sostenibilità economica, devono possono essere inseriti nel documento programmatico previsionale e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati.	
Art.12-13 - Comitato Scientifico. 1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravveda la necessità, può istituire un Comitato Scientifico come organismo consultivo sulle questioni di carattere scientifico nell'ambito di attività del Consorzio, <i>definendone tramite regolamento i compiti, la durata e le modalità di funzionamento. e che formula proposte al Direttore ed al Consiglio di Amministrazione.</i> Il Comitato Scientifico dovrà essere composto da un numero variabile massimo di tre membri, scelti fra quelli proposti dal Direttore e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra persone fisiche personalità italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuti prestigio e professionalità e sarà coordinato dal Direttore.	Art. 13 - Comitato Scientifico 1. Il Consiglio di Amministrazione, qualora ne ravveda la necessità, può istituire un Comitato Scientifico come organismo consultivo sulle questioni di carattere scientifico nell'ambito di attività del Consorzio, definendone i compiti, la durata e le modalità di funzionamento. Il Comitato Scientifico dovrà essere composto da un numero massimo di tre membri, scelti fra quelli proposti dal Direttore e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra personalità italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuti prestigio e professionalità.

	Articolo 14 - Organismi Tecnici 1. Il Consiglio di Amministrazione può costituire per specifiche esigenze, anche su proposta del Direttore, organismi tecnici composti da soggetti dotati di specifiche competenze, definendone tramite regolamento i compiti, la durata e le modalità di funzionamento quali, ad esempio, un comitato di coordinamento territoriale con rappresentanti delle amministrazioni locali dei territori su cui insistono le Residenze Reali Sabaude.
Articolo 14 - Collegio dei Revisori dei Conti. 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Consorziati, di cui: a) un membro, con funzioni di Presidente, designato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo; b) un membro designato dalla Giunta Regionale del Piemonte; c) un membro designato dalla Compagnia di San Paolo. 2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, i cui componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, verifica l'attività di amministrazione del Consorzio, accertando la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile; in particolare esercita le funzioni indicate negli articoli 2403, 2404, 2405 e 2407 del codice	Articolo 10 - Collegio dei Revisori dei Conti 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei Consorziati, di cui: a) un membro, con funzioni di Presidente, designato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali; b) un membro designato dalla Regione Piemonte; c) un membro designato dalla Compagnia di San Paolo. 2. I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere sostituiti dall'Assemblea dei Consorziati durante l'espletamento del loro mandato con le modalità definite nel precedente art. 5 comma 5. 3. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti devono essere in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per l'assunzione

civile, in quanto compatibili. 3. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni del Consorzio o su determinati affari. 4. Il Collegio dei Revisori dei Conti informa immediatamente il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Regione Piemonte, il Consiglio di Amministrazione e gli altri organi del Consorzio di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività del Consorzio.	della carica di sindaco di società per azioni. 4. Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo onnicomprensivo determinato dall'Assemblea dei Consorziati. 5. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni indicate nelle disposizioni di cui all'art. 2403, comma 1, del Codice Civile. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli da 2403 bis a 2407 del Codice Civile. 6. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni del Consorzio o su determinati affari. 7. Il Collegio dei Revisori dei Conti informa immediatamente i Consorziati e il Consiglio di Amministrazione di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività del Consorzio. 8. La funzione di revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale, iscritta nell'apposito registro, nominata dall'Assemblea dei Consorziati. 9. In caso di cessazione della carica durante l'espletamento del mandato per qualunque motivo, l'Assemblea dei Consorziati provvede alla nomina del /i nuovi/i Revisore/i nel rispetto dei criteri di designazione di cui al precedente comma 1.
--	--

Articolo ~~14~~ 15 - Esercizio e bilancio.

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

2. ~~Al termine di ogni esercizio, e comunque~~ entro il 30 aprile di ogni anno, ~~il Direttore redige il progetto del l'Assemblea dei Consorziati approva il bilancio d'esercizio dell'anno precedente; e la relazione sulla gestione, illustrando, in apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dal Consorzio e gli interventi realizzati; nella redazione di tali documenti il Direttore si attiene alle regole di ordinata contabilità nonché a quanto previsto dal codice civile in materia di redazione di bilancio. il progetto di bilancio, approvato dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e alla relazione della Società di Revisione viene inviato ai Consorziati almeno 15 giorni prima della data fissata per la seduta dell'Assemblea in cui lo stesso viene sottoposto ad approvazione.~~

~~Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di sottoporre il bilancio di esercizio alla certificazione da parte di società abilitata ai sensi di legge.~~

Articolo 15 - Esercizio e bilancio.

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno l'Assemblea dei Consorziati approva il bilancio d'esercizio dell'anno precedente; il progetto di bilancio, approvato dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti e alla relazione della Società di Revisione viene inviato ai Consorziati almeno 15 giorni prima della data fissata per la seduta dell'Assemblea in cui lo stesso viene sottoposto ad approvazione.

3. La redazione del bilancio d'esercizio e la tenuta della contabilità del Consorzio si adegua alle disposizioni contenute, per quanto applicabili, negli artt. da 2421 a 2435 del codice civile, oltre che alle altre norme vigenti in materia .

4. Il Consorzio sottopone la propria contabilità e il bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti da parte di una società di revisione legale, in base alle disposizioni, per quanto applicabili, di cui all'art. 2409 bis del codice civile, ai sensi dell'art. 10 comma 8 del presente statuto.

5. Entro il 30 novembre di ogni anno l'Assemblea dei Consorziati approva

~~3. 5. Entro il 30 novembre di ogni anno l'Assemblea dei Consorziati approva il bilancio di previsione per l'anno successivo; il Direttore redige il progetto del documento programmatico annuale e pluriennale di attività e la relativa previsione di bilancio. il progetto di bilancio di previsione, approvato dal Consiglio di Amministrazione, viene inviato ai Consorziati almeno 15 giorni prima della data fissata per la seduta dell'Assemblea in cui lo stesso viene sottoposto ad approvazione. Il bilancio di previsione è strutturato in modo tale da fornire una chiara rappresentazione della prevista situazione patrimoniale ed economico-finanziaria del Consorzio per l'anno successivo.~~

~~4. Tutti i documenti di cui al presente articolo, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Consorziati ai sensi del presente statuto.~~

~~5. Il documento programmatico annuale di attività e la relativa previsione di bilancio ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi ai Consorziati, agli enti pubblici e privati che designano membri del Consiglio di Amministrazione ed alla competente Autorità di Governo entro trenta giorni dalla relativa delibera di approvazione dell'Assemblea dei Consorziati, unitamente alla relazione sull'andamento della gestione e alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.~~

il bilancio di previsione per l'anno successivo; il progetto di bilancio di previsione, approvato dal Consiglio di Amministrazione, viene inviato ai Consorziati almeno 15 giorni prima della data fissata per la seduta dell'Assemblea in cui lo stesso viene sottoposto ad approvazione.

Il bilancio di previsione è strutturato in modo tale da fornire una chiara rappresentazione della prevista situazione patrimoniale ed economico-finanziaria del Consorzio per l'anno successivo.

Articolo 15 16 - -Vigilanza. Scioglimento e liquidazione del Consorzio.

~~1. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Regione Piemonte esercitano la vigilanza sull'attività del Consorzio ai sensi di legge. La vigilanza sull'attività del Consorzio è esercitata sulla base della normativa vigente.~~

~~e verificano il raggiungimento degli obiettivi secondo quanto previsto dall'accordo stipulato in data 3 luglio 2015 (e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni).-~~

2. In caso di estinzione del Consorzio i beni ad esso conferiti o affidati in gestione dal Ministero *per i dei* Beni e ~~delle~~ Attività Culturali ~~e del Turismo~~, dalla Regione Piemonte o da altri Enti ed Istituzioni ritornano nella gestione dell'Ente o Istituzione che li ha conferiti o affidati unitamente a tutti i beni mobili ed immobili che, anche successivamente, siano stati acquisiti dal Consorzio a qualsiasi titolo e che, per la loro origine, natura, destinazione od ubicazione, siano considerati pertinenze non separabili dei beni cui afferiscono.

3. Gli altri beni acquisiti a qualunque titolo dal Consorzio vengono devoluti allo stesso Ministero ~~dei~~ *per i* Beni e ~~delle~~ Attività Culturali ~~e del Turismo~~, alla Regione Piemonte o ad altro Ente individuato dall'Assemblea dei Consorziati, che persegua finalità analoghe a quelle del Consorzio estinto.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto in ordine alla definizione di ogni altro rapporto giuridico con il Consorzio si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia.

Articolo 16 - Vigilanza. Scioglimento e liquidazione del Consorzio.

1. La vigilanza sull'attività del Consorzio è esercitata sulla base della normativa vigente.

2. In caso di estinzione del Consorzio i beni ad esso conferiti o affidati in gestione dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Regione Piemonte o da altri Enti ed Istituzioni ritornano nella gestione dell'Ente o Istituzione che li ha conferiti o affidati unitamente a tutti i beni mobili ed immobili che, anche successivamente, siano stati acquisiti dal Consorzio a qualsiasi titolo e che, per la loro origine, natura, destinazione od ubicazione, siano considerati pertinenze non separabili dei beni cui afferiscono.

3. Gli altri beni acquisiti a qualunque titolo dal Consorzio vengono devoluti allo stesso Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Piemonte o ad altro Ente individuato dall'Assemblea dei Consorziati, che persegua finalità analoghe a quelle del Consorzio estinto.

4. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto in ordine alla definizione di ogni altro rapporto giuridico con il Consorzio si applicano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia.

Articolo 16 ~~17~~ - Disposizioni transitorie.

1. Il presente statuto entra in vigore contestualmente alla sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Consorziati.
2. Contestualmente all'entrata in vigore del presente statuto si verifica l'automatica decadenza dalla carica dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, fatta salva la previsione della prorogatio, dovendosi provvedere alla nuova nomina degli organi predetti, ~~oltre che dei componenti del Comitato di Coordinamento e della Conferenza delle Autonomie Locali.~~

Articolo 17 - Disposizioni transitorie.

1. Il presente statuto entra in vigore contestualmente alla sua approvazione da parte dell'Assemblea dei Consorziati.
2. Contestualmente all'entrata in vigore del presente statuto si verifica l'automatica decadenza dalla carica dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, fatta salva la previsione della prorogatio, dovendosi provvedere alla nuova nomina degli organi predetti.